

***Indice***

- <b><i>Deducibilità costi autoveicoli</i></b>	<b><i>Pag.2</i></b>
- <b><i>Rivalutazione terreni e partecipazioni</i></b>	<b><i>Pag.2</i></b>
- <b><i>Incremento aliquota Iva 21%</i></b>	<b><i>Pag. 2</i></b>
- <b><i>Nuove regole di fatturazione ed operazioni intracomunitarie</i></b>	<b><i>Pag. 3</i></b>
- <b><i>Nuova Fattura semplificata</i></b>	<b><i>Pag. 4</i></b>
- <b><i>Aliquota iva prestazioni socio sanitarie rese da Coop</i></b>	<b><i>Pag. 5</i></b>
- <b><i>Esenzione iva su operazioni su azioni, obbligazioni ecc.</i></b>	<b><i>Pag. 6</i></b>
- <b><i>Detrazioni Irpef per figli a carico</i></b>	<b><i>Pag.6</i></b>
- <b><i>Rivalutazione reddito domenicale ed agrario</i></b>	<b><i>Pag.6</i></b>
- <b><i>Detrazione carichi di famiglia soggetti non residenti</i></b>	<b><i>Pag.7</i></b>
- <b><i>Lavoratori transfrontalieri</i></b>	<b><i>Pag. 7</i></b>
- <b><i>Patrimoniale su immobili ed attività finanziarie esteri</i></b>	<b><i>Pag.7</i></b>
- <b><i>Imu</i></b>	<b><i>Pag. 8</i></b>
- <b><i>Tares</i></b>	<b><i>Pag. 8</i></b>
- <b><i>Contributo per l'acquisto di veicoli a basse emissioni</i></b>	<b><i>Pag. 10</i></b>
- <b><i>Disposizione in materia di riscossione</i></b>	<b><i>Pag. 11</i></b>
- <b><i>Società di persone ed Srl Agricole</i></b>	<b><i>Pag. 12</i></b>
- <b><i>Deduzioni IRAP dal 2014</i></b>	<b><i>Pag. 13</i></b>
- <b><i>Esclusione Irap per imprenditori e professionisti minimi dal 2014</i></b>	<b><i>Pag. 14</i></b>
- <b><i>Sisma in Emilia e finanziamento per pagamento imposte</i></b>	<b><i>Pag. 14</i></b>
- <b><i>Tobin Tax</i></b>	<b><i>Pag. 15</i></b>
- <b><i>Credito d'imposta PMI per ricerca e sviluppo</i></b>	<b><i>Pag. 16</i></b>
- <b><i>Detassazione premi incremento produttività</i></b>	<b><i>Pag. 17</i></b>
- <b><i>Riallineamento valori delle immobilizzazioni immateriali e delle partecipazioni</i></b>	<b><i>Pag. 17</i></b>

**Premessa**

È stata pubblicata sul S.O. n. 212 della G.U. 29.12.2012, n. 302 la Finanziaria 2013 (Legge 24.12.2012, n. 228), c.d. "Legge di stabilità 2013", **in vigore dall'1.1.2013**, che si compone di 1 articolo suddiviso in 561 commi. Qui di seguito si analizzano quelli di maggiore rilevanza fiscale.

### **Deducibilità costi autoveicoli**

*comma 501*

Con la modifica dell'art. 164, TUIR, è disposta l'ulteriore **riduzione della percentuale di deducibilità dei costi relativi ai veicoli** utilizzati da imprese e lavoratori autonomi, che passa dall'attuale 40% **al 20%**.

La nuova misura, che rimane applicabile, in generale, dal 2013, va considerata ai fini della determinazione degli **acconti dovuti per il 2013**. Infatti, dovrà essere assunta quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando la nuova percentuale.

La Finanziaria 2013 non ha ulteriormente modificato la percentuale di deducibilità relativa ai **veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti** che dal 2013, per effetto della modifica apportata all'art. 164, TUIR ad opera della Legge n. 92/2012, passa **dal 90% al 70%**.

### **Rivalutazione terreni e partecipazioni**

*comma 473*

Per effetto della modifica dell'art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, è disposta la riapertura della possibilità di **rideterminare il costo di acquisto** di:

- **terreni** edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- **partecipazioni** non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto; **possedute alla data dell'1.1.2013, non in regime di impresa**, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al **30.6.2013** il termine entro il quale provvedere:

⇒ alla **redazione** ed all'**asseverazione della perizia** di stima;

⇒ al **versamento dell'imposta sostitutiva** calcolata applicando al valore del terreno / partecipazione risultante dalla perizia, le seguenti aliquote:

- **2%** per le **partecipazioni non qualificate**;
- **4%** per le **partecipazioni qualificate** e per i **terreni**.

### **Incremento aliquota Iva 21%**

*comma 480*

Modificando l'art. 40, comma 1-ter, DL n. 98/2011 (c.d. "Manovra Correttiva") è disposto l'incremento, **dall'1.7.2013**, dell'aliquota IVA ordinaria **dal 21% al 22%**.

Restano invece invariate le altre aliquote Iva del 10% e del 4%.

**Nuove regole di fatturazione ed operazioni intracomunitarie**

Commi da 324 a 335

Nella Finanziaria 2013 sono state inserite le disposizioni, dirette al recepimento della Direttiva n. 2010/45/UE in materia di fatturazione, con decorrenza dall'1.1.2013 per le quali si rinvia alla **circolare monotematica sulla fatturazione inviata in data 11.01.2013**.

In questa sede in merito alle operazioni intracomunitarie si forniscono le seguenti ulteriori precisazioni:

**OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE**

Le modifiche apportate al DL n. 331/93 riguardano il momento di effettuazione delle operazioni (art. 39), nonché la relativa fatturazione (art. 46) e registrazione (art. 47).

**Momento di effettuazione delle operazioni**

Una cessione / acquisto intraUE si considera **effettuata** all'atto **dell'inizio del trasporto / spedizione dei beni** all'acquirente o a terzi per suo conto, dall'Italia o dallo Stato UE di provenienza.

Non è stato modificato il momento di effettuazione in presenza di effetti traslativi / costitutivi successivi alla consegna nonché in caso di **contratti estimatori** per i quali l'effettuazione coincide con la rivendita a terzi dei beni o con il loro prelievo da parte del ricevente. Resta in ogni caso anche fermo il limite **massimo** temporale di differimento di **un anno** dalla consegna o spedizione, e l'osservanza dell'obbligo di annotazione dei beni trasferiti in **apposito registro di carico e scarico**, di cui all'art. 50 del DL 331/93.

In merito alle ipotesi che **anticipano** il momento di effettuazione dell'operazione rileva **l'emissione della fattura** (in precedenza era previsto anche il pagamento di tutto o parte del corrispettivo). In tal caso l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato, alla data della fattura.

Per le cessioni / acquisti effettuati **in modo continuato nell'arco di un periodo superiore ad un mese**, il momento di effettuazione è fissato **al termine di ciascun mese**.

**Fatturazione / registrazione delle operazioni**

In relazione agli **acquisti di beni intraUE** è confermata la consueta modalità di **integrazione della fattura emessa dal fornitore UE**. Relativamente alle prestazioni di servizi effettuate da soggetti UE, l'integrazione della fattura estera non è più limitata ai servizi generici ex art. 7-ter, DPR n. 633/72, ma estesa a tutte le prestazioni di servizi effettuate da soggetti UE, anche quelle derogate.

Inoltre con la modifica dell'art.17 comma 2 DPR 633/72, l'obbligo di integrazione (artt.46 e 47 del DL n.331/1993) viene esteso anche alle cessioni di beni territorialmente rilevanti in Italia effettuate da un soggetto comunitario. E' il caso di cessione di beni effettuata da un soggetto UE identificato in Italia ex art.35-ter DPR 633/72 ovvero che opera mediante un rappresentante fiscale. Sino al 31.12.2012 un soggetto italiano che acquistava da un fornitore UE con "partita Iva Italiana" (identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale) provvedeva a regolarizzare l'acquisto mediante emissione di autofattura ex art.17 comma 2 DPR 633/72. Dal 01.01.2013 per la medesima operazione dovrà provvedere a regolarizzare

l'acquisto mediante integrazione della fattura del fornitore UE.

Le fatture così integrate vanno annotate:

1. nel registro delle fatture emesse / corrispettivi **entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione**, e con riferimento al mese precedente, con l'indicazione del corrispettivo espresso in valuta estera;
2. nel registro degli acquisti, ai fini della detrazione dell'IVA a credito.

In caso di **mancato ricevimento** della fattura estera **entro il secondo mese successivo** a quello di effettuazione, l'acquirente è tenuto ad emettere **entro il giorno 15 del terzo mese successivo** a quello di effettuazione un'apposita **autofattura**. L'annotazione nel registro delle fatture emesse va effettuata **entro il termine di emissione** e con riferimento al mese precedente.

La fattura relativa ad una **cessione intraUE** va emessa **entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione** e va annotata nel registro delle fatture emesse **entro il termine di emissione**, con riferimento al mese di effettuazione.

### ***Nuova Fattura semplificata***

*Comma 335*

Si introduce il **nuovo art. 21-bis**, DPR n. 633/72 contenente le disposizioni in materia di **fatturazione semplificata**.

In base a tale articolo è possibile emettere la fattura in **modalità "semplificata"** per:

- le operazioni di ammontare complessivo **non superiore a € 100**;
- le note di variazione ex art. 26, DPR n. 633/72.

Nella fattura semplificata devono essere presenti **almeno i seguenti elementi**:

- data di emissione;
- numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
- ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
- numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
- **in caso di soggetto stabilito in Italia può essere indicato il codice fiscale o il numero di partita IVA**, ovvero, in caso di soggetto passivo UE, numero di identificazione IVA;
- descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;
- ammontare del **corrispettivo complessivo e dell'imposta incorporata**, ovvero dei dati che permettono di calcolarla;

- per le fatture emesse ai sensi dell'art. 26, il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate.

La fattura semplificata **non può** essere emessa per:

- cessioni di beni UE di cui all'art. 41, DL n. 331/93;
- operazioni di cui all'art. 21, comma 6-bis, lett. a (cessioni di beni / prestazioni di servizi diverse da quelle di cui all'art. 10, comma 1, nn. da 1 a 4, effettuate da un soggetto passivo italiano ad un soggetto passivo UE, per le quali l'IVA non va applicata in Italia ex artt. da 7 a 7-septies).

Con apposito DM può essere **elevato** fino ad € 400 il limite per l'emissione della fattura semplificata ovvero "**eliminato**" detto limite per le operazioni effettuate in **specifici settori** o da **specifiche tipologie di soggetti**.

### ***Aliquota iva prestazioni socio – sanitarie, ecc., rese da Coop***

*commi da 488 a 490*

È stato **abrogato** il n. 41-bis) della Tabella A, parte II, DPR n. 633/72 che prevedeva l'applicazione dell'**aliquota IVA del 4%** alle **prestazioni socio-sanitarie**, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, dei tossicodipendenti e malati di Aids, degli handicappati psicofisici e dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e devianza, **rese da cooperative e loro consorzi**, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e convenzioni.

Contestualmente, per effetto dell'aggiunta operata al n. 127-undevicies) alla Tabella A, parte III, è disposta l'applicazione dell'**aliquota IVA del 10%** alle prestazioni:

- **rese dalle predette cooperative e consorzi** a favore dei soggetti di cui al n. 27-ter) dell'art. 10, ossia, oltre che di quelli già previsti dall'abrogato n. 41-bis), anche delle persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, delle persone detenute e delle donne vittime di tratta a scopo sessuale o lavorativo;
- di cui all'**art. 10, nn. 18), 19), 20), 21) e 27-ter)**, DPR n. 633/72.

Le nuove disposizioni (aliquota IVA del 10% in luogo di quella del 4%) sono applicabili alle **operazioni effettuate dalle coop** in base a contratti stipulati, rinnovati o prorogati **dall'1.1.2014**.

**Esenzione Iva operazioni su azioni, obbligazioni, ecc.**

*Commi 520-521*

È stato modificato l'art. 10, comma 1, n. 4, primo periodo, DPR n. 633/72 che, in base alla nuova formulazione, prevede **l'esenzione IVA** delle operazioni relative alle azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e quote sociali, nonché delle operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai titoli, incluse le negoziazioni e le opzioni **con l'esclusione**, oltre che della custodia e dell'amministrazione dei titoli, già prevista, **anche del servizio di gestione individuale di portafogli**.

È inoltre integrato il comma 3 dell'art. 36, prevedendo che la possibilità di separazione delle attività ai fini IVA è riconosciuta anche ai soggetti che svolgono sia il servizio di gestione individuale di portafogli, ovvero prestazioni di mandato, mediazione o intermediazione relative a detto servizio, sia attività esenti IVA ex art. 10, comma 1.

Dette novità sono applicabili a decorrere dalle **operazioni effettuate dall'1.1.2013**.

**Detrazioni Irpef per figli a carico**

*Comma 483*

Dal 01.01.2013 sono **aumentate le detrazioni** relative ai figli fiscalmente a carico. Infatti, per effetto della modifica dell'art. 12, comma 1, lett. c), TUIR, è disposta la spettanza di:

- **€ 950** (in luogo di € 800) per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati;
- **€ 1.220** (in luogo di € 900) per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni.

È previsto inoltre l'**aumento** delle predette detrazioni di **€ 400** (in luogo di € 220) per ogni figlio portatore di handicap.

**Rivalutazione reddito dominicale ed agrario**

*Comma 512*

Per il **triennio 2013 – 2015**, ai fini delle imposte dirette, il **reddito dominicale ed agrario è rivalutato:**

⇒ **del 15%;**

⇒ **del 5%** per i **terreni agricoli e** per quelli **non coltivati**, posseduti e condotti da **coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP)** iscritti nella previdenza agricola.

Tale incremento va applicato sull'importo risultante dalla rivalutazione ex art. 50, Legge n. 662/96, pari all'80% per il reddito dominicale e al 70% per il reddito agrario.

Le nuove disposizioni devono essere considerate per la determinazione dell'acconto IRPEF 2013.

### ***Detrazione carichi di famiglia soggetti non residenti***

*Comma 526*

È **prorogata** anche **per il 2013 la detrazione per carichi di famiglia** ex art. 12, TUIR a favore dei **soggetti non residenti**.

Si rammenta che per poter beneficiare delle **detrazioni per carichi di famiglia**, tali soggetti devono dimostrare con idonea documentazione che i relativi familiari possiedono un reddito complessivo non superiore a € 2.840,51, compresi i redditi prodotti fuori dall'Italia e di non godere nel proprio Paese di residenza di alcun beneficio simile.

La detrazione relativa al 2013 **non rileva** ai fini della determinazione dell'**acconto IRPEF** dovuto per il **2014**.

### ***Lavoratori transfrontalieri***

*Comma 549*

È **confermata anche per il 2013** l'esenzione da IRPEF, nel limite di € 6.700, per i redditi di lavoro conseguiti dai soggetti residenti in Italia che prestano l'attività lavorativa, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi.

Il beneficio fiscale connesso con l'esenzione **non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per il 2014**.

### ***Patrimoniale su immobili ed attività finanziarie esteri***

*Commi 518-519*

E' stato modificato l'art. 19, DL n. 201/2011 per cui sono state introdotte alcune novità relativamente all'imposta patrimoniale per gli immobili e le attività finanziarie detenuti all'estero.

Con riferimento agli **immobili**:

- è **differita dal 2011 al 2012 la decorrenza dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (c.d. IVIE)**, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti;
- in base al nuovo comma 15-ter per **l'abitazione principale** e relative pertinenze nonché per gli **immobili non locati** assoggettati all'imposta patrimoniale non è applicabile la disposizione ex art. 70, comma 2, TUIR, ossia l'IRPEF sul reddito fondiario;
- è introdotta la modalità di **versamento dell'imposta in acconto e a saldo** (anziché, in unica soluzione), con le medesime regole previste ai fini IRPEF.

Con riferimento alle **attività finanziarie**:

- è **differita dal 2011 al 2012 la decorrenza dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (c.d. IVAFE)** dalle persone fisiche residenti;
  - l'applicazione **dell'imposta nella misura fissa** di € 34,20 è **estesa a tutti i c/c bancari e libretti al risparmio, ovunque detenuti**. In precedenza l'applicabilità di tale misura era limitata esclusivamente a quelli detenuti in Stati UE / SEE;
  - è introdotta la modalità di **versamento dell'imposta in acconto e a saldo** (anziché, in unica soluzione), con le medesime regole previste ai fini IRPEF.
- In considerazione della nuova decorrenza, dal 2011 al 2012, delle citate imposte **quanto versato nel 2011 è considerato eseguito in acconto per il 2012**.

### **IMU**

*Commi 380-386*

Relativamente all'IMU, per il 2013 e 2014, "al fine di assicurare la **spettanza ai Comuni del gettito**", sono introdotte le seguenti novità:

- ✓ è **soppressa la quota riservata allo Stato** pari al 50% dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze. Di conseguenza l'intero gettito spetta al Comune;
- ✓ è **riservato allo Stato** il gettito IMU, calcolato sulla base dell'aliquota "standard" dello 0,76%, derivante **dagli immobili appartenenti alla categoria catastale "D"**. Per tali immobili i Comuni possono aumentare fino allo 0,3% l'aliquota "standard".

### **TARES**

*Comma 387*

È stato modificato l'art. 14, DL n. 201/2011, c.d. "Salva Italia", che prevede l'istituzione dall'**1.1.2013**, da parte dei Comuni, di un **tributo comunale sui rifiuti e sui servizi** (TARES) relativo alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.

Tale tributo è dovuto dai soggetti che **possiedono o detengono** a qualsiasi titolo **locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani** e va versato al Comune in cui insiste l'immobile / area assoggettato al tributo.

In particolare, a seguito della modifica / integrazione del citato art. 14, è previsto che:

- la TARES **va commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie**, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolta, sulla base dei criteri determinati con il

Regolamento ex DPR n. 158/99.

Fino alla revisione del Catasto, **la superficie assoggettabile al tributo** è costituita "*da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati*".

A tal fine vanno considerate le **superfici dichiarate / accertate ai fini della TARSU / TIA / TIA 2.**

Il Comune, nell'ambito dell'attività di accertamento, può determinare la **superficie assoggettabile** al nuovo tributo per:

- le **unità immobiliari a destinazione ordinaria** iscritte / iscrivibili nel Catasto edilizio urbano facendo riferimento **all'80% della superficie catastale** individuata secondo i criteri stabiliti dal citato Regolamento ex DPR n. 138/98;
- le **altre unità immobiliari** facendo riferimento alla **superficie calpestabile**;
- nella **Dichiarazione TARES**, relativa alle **unità immobiliari a destinazione ordinaria**, vanno obbligatoriamente indicati i **dati catastali**, il **numero civico** e **dell'interno se esistente**;
- fino al 31.12.2013 i Comuni possono affidare la gestione della TARES o della tariffa avente natura corrispettiva di cui al comma 29 del citato art. 14 (possibilità alternativa al nuovo tributo per i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti prodotta) ai soggetti che al 31.12.2012 svolgevano il servizio di gestione / accertamento / riscossione della TARSU / TIA / TIA 2;
- la TARES, la citata tariffa e la maggiorazione vanno versate:
  - **esclusivamente al Comune** tramite il **mod. F24** o apposito **bollettino di c/c postale**;
  - in **4 rate trimestrali** scadenti nei mesi di **gennaio, aprile, luglio e ottobre**.

Il Comune può **variare la scadenza ed il numero delle rate**.

E' consentito il pagamento in un'**unica soluzione entro il mese di giugno** di ciascun anno.

#### **Per il 2013**

- la prima rata è **posticipata ad aprile** salva la facoltà del Comune di posticipare ulteriormente tale termine;
- fino alla determinazione delle tariffe, le rate sono determinate in acconto e commisurate all'importo versato nel 2012 per la TARSU / TIA / TIA 2;
- il pagamento della maggiorazione è effettuato sulla base della misura standard di € 0,30 per mq alla scadenza delle prime 3 rate contestualmente al versamento della TARES o della tariffa (senza applicazione di sanzioni ed interessi). Il conguaglio per l'eventuale incremento della maggiorazione fino a € 0,40 è effettuato al momento del pagamento dell'ultima rata;

Per gli **immobili "occupati" dall'1.1.2013:**

- le rate vanno determinate con riferimento alle tariffe TARSU / TIA / TIA 2 applicate dal Comune **nel 2012**;
- il **pagamento a conguaglio sulle rate versate in acconto** "*è effettuato con la rata*

*successiva alla determinazione delle tariffe”;*

**Dichiarazione TARES:**

Il Decreto Salva Italia prevede che al nuovo tributo sia collegata anche la presentazione di una dichiarazione:  
*"I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il termine stabilito dal comune nel regolamento, fissato in relazione alla data di inizio del possesso, occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo."*

La dichiarazione Tares:

- ✓ andrà predisposta utilizzando il modello messo a disposizione del Comune;
- ✓ avrà effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino variazioni dei dati dichiarati.

**Contributi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni**

*Comma 422*

Come già anticipato nella circolare di ottobre 2012, dal 18.01.2013 e fino al 31.12.2015 è riconosciuto un contributo a favore dei soggetti che:

- acquistano in Italia, anche tramite leasing, un veicolo nuovo a basse emissioni complessive;
- consegnano per la rottamazione un veicolo di cui siano proprietari o utilizzatori (in caso di leasing) da almeno 12 mesi. Il veicolo consegnato deve essere della stessa categoria di quello acquistato e deve risultare immatricolato da almeno 10 anni prima della data d'acquisto del nuovo.

Si rammenta che sono *"a basse emissioni complessive"* i veicoli a trazione elettrica, ibrida, GPL, metano, biometano, biocombustibile e idrogeno che producono emissioni di anidride carbonica **non superiori a 120 g/km** e ridotte emissioni di ulteriori sostanze inquinanti.

Il contributo è pari a:

<b>CONTRIBUTO ACQUISTO VEICOLI A BASSE EMISSIONI COMPLESSIVE</b>			
<b>Anno acquisto veicolo</b>	<b>che producono emissioni di anidride carbonica non superiori a</b>		
	<b>50 g/km</b>	<b>95 g/km</b>	<b>120 g/km</b>
<b>2013</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>
<b>2014</b>	prezzo d'acquisto fino ad un massimo di € <b>5.000</b>	prezzo d'acquisto fino ad un massimo di € <b>4.000</b>	prezzo d'acquisto fino ad un massimo di € <b>2.000</b>
<b>2015</b>	<b>15%</b> prezzo d'acquisto fino ad un massimo di € <b>3.500</b>	<b>15%</b> prezzo d'acquisto fino ad un massimo di € <b>3.000</b>	<b>15%</b> prezzo d'acquisto fino ad un massimo di € <b>1.800</b>

Il contributo in esame è:

- ⇒ riconosciuto all'acquirente mediante **compensazione con il prezzo di acquisto**;
- ⇒ rimborsato al venditore dalle imprese costruttrici / importatrici le quali lo "recuperano" **quale credito d'imposta** utilizzabile in compensazione.

### **Disposizioni in materia di riscossione**

*comma 527 e commi da 530 a 545*

In materia di riscossione è stata disposta:

- la proroga di 1 anno, e pertanto **fino al 31.12.2014**, del termine entro il quale, per i ruoli emessi entro il 31.12.2011, può essere presentata la comunicazione di **disarcico per inesigibilità**;
- dall'1.1.2013, la **sospensione, da parte dell'Agente della riscossione**, degli atti finalizzati alla riscossione delle somme iscritte a ruolo, **a fronte della presentazione, da parte del contribuente, di una specifica istanza**;
- la possibilità per il **contribuente di presentare all'Agente della riscossione, entro 90 giorni dal ricevimento del primo atto di riscossione ovvero di un atto della procedura cautelare o esecutiva**, una dichiarazione dalla quale risulti che gli atti emessi dall'Ente creditore prima della formazione del ruolo o la successiva cartella di pagamento sono interessati da:
  - **prescrizione o decadenza**;
  - **provvedimento di sgravio**;
  - **pagamento effettuato** prima della formazione del ruolo;
  - da qualsiasi **causa di inesigibilità** del credito.

Si rammenta che la **dichiarazione mendace** del contribuente circa la sussistenza delle predette condizioni comporta l'applicazione delle **sanzioni penali nonché della sanzione dal 100% al 200% delle somme dovute, con un minimo di € 258**.

Entro 10 giorni l'Agente della riscossione, previa sospensione degli atti esecutivi, trasmette la domanda all'Ente creditore, il quale, entro i successivi 60 giorni, conferma la richiesta del contribuente ovvero la rigetta riprendendo la procedura esecutiva.

**Al decorso di 220 giorni dalla presentazione della dichiarazione del contribuente senza che lo stesso riceva alcuna notizia dal creditore, il ruolo è annullato di diritto.**

La procedura esaminata è applicabile anche alle **dichiarazioni presentate dal contribuente prima dell'1.1.2013**. Il creditore invia la comunicazione al contribuente di accoglimento / rigetto della richiesta entro il 31.3.2013; in mancanza, decorso il termine di 220 giorni, il ruolo è annullato.

- A partire dal **30.06.2013** è disposto l'**annullamento** automatico delle **somme di importo fino a € 2.000** (comprensivo del capitale, degli interessi e delle sanzioni) **iscritte in ruoli resi esecutivi entro il 31.12.99**;
- per le riscossioni coattive di **ruoli di importi fino a € 1.000** intraprese dall'1.1.2013, non sono possibili azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di **120 giorni** dall'invio di un avviso contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo;
- Infine, è stata abrogata la lett. gg-quinquies) del comma 2 dell'art. 7, DL n. 70/2011 che prevedeva che in caso di **riscossione coattiva** dei debiti di **importo fino a € 2.000** intrapresa successivamente al 13.7.2011 **al contribuente dovevano essere inviati, prima** dell'azione cautelare ed esecutiva, **2 solleciti di pagamento** (il secondo decorsi almeno 6 mesi dal primo).

### ***Società di Persone e Srl Agricole***

*commi 513 e 514*

Nell'ambito del settore agricolo sono abrogate alcune disposizioni previste dalla Finanziaria 2007. In particolare:

- per le società di persone e le srl che assumono la qualifica di società agricole ex art. 2, D.Lgs. n. 99/2004 è **eliminata la possibilità di optare per la determinazione del reddito con le modalità fondiari** ai sensi dell'art. 32, TUIR;
- per le società di persone e srl costituite da imprenditori che esercitano esclusivamente le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci **non è più consentito optare per la determinazione del reddito** applicando ai ricavi il **coefficiente di redditività del 25%**.

Le **opzioni già esercitate** divengono **inefficaci** con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (in generale, dal 2015).

Con un apposito DM potranno essere fissate specifiche disposizioni transitorie.

Le novità in esame devono essere considerate per la determinazione dell'acconto IRPEF/ IRES dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (2015 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).

## Deduzioni IRAP dal 2014

commi 484-485

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013 (ossia **dal 2014** per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), sono incrementate la deduzione IRAP c.d. "cuneo fiscale", nonché l'ulteriore deduzione differenziata a seconda dell'ammontare del valore della produzione.

### DEDUZIONI PER IL CUNEO FISCALE

È incrementata la deduzione IRAP finalizzata a contrastare il c.d. "cuneo fiscale e contributivo", di cui all'art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2 e 3, D.Lgs. n. 446/97. In particolare, relativamente a **ciascun dipendente a tempo indeterminato**, è prevista la deducibilità di un importo forfetario pari a:

- **€ 7.500** (in luogo di € 4.600) ovvero, per i lavoratori di sesso femminile o di età inferiore a 35 anni, **€ 13.500** (in luogo di € 10.600);
- **€ 15.000** (in luogo di € 9.200) ovvero, per i lavoratori di sesso femminile o di età inferiore a 35 anni, **€ 21.000** (in luogo di € 15.200), c.d. "deduzione maggiorata", per ogni lavoratore impiegato in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

### ULTERIORE DEDUZIONE

È incrementata l'**ulteriore deduzione** dalla base imponibile IRAP, prevista dall'art. 11, comma 4-bis, D.Lgs. n. 446/97, spettante ai soggetti passivi con un **valore della produzione inferiore o uguale a € 180.999,91**, ora quantificata come segue.

VALORE DELLA PRODUZIONE	DEDUZIONE	
	• Snc, sas e soggetti equiparati e persone fisiche imprenditori • Persone fisiche, società semplici e soggetti equiparati esercenti arti e professioni	Altri soggetti
Non superiore a € 180.759,91	<b>€ 8.000 + 2.500</b>	<b>€ 8.000</b>
Superiore a € 180.759,91 ma non a € 180.839,91	<b>€ 6.000 + 1.875</b>	<b>€ 6.000</b>
Superiore a € 180.839,91 ma non a € 180.919,91	<b>€ 4.000 + 1.250</b>	<b>€ 4.000</b>
Superiore a € 180.919,91 ma non a € 180.999,91	<b>€ 2.000 + 625</b>	<b>€ 2.000</b>
Superiore a € 180.999,91	<b>non spettante</b>	<b>non spettante</b>

***Esclusione Irap imprenditori e professionisti minimi dal 2014***

*comma 515*

**Dal 2014** è previsto lo stanziamento di un fondo finalizzato all'**esclusione da IRAP** delle **imprese individuali** nonché dei **lavoratori autonomi** che:

- **non si avvalgono di dipendenti** o soggetti assimilati;
- **utilizzano**, anche in locazione, **beni strumentali per un ammontare massimo** che sarà stabilito da un apposito DM.

***Sisma in Emilia e finanziamento per pagamento imposte***

*commi da 365 a 374*

A favore dei soggetti aventi sede legale o operativa nel territorio dei Comuni delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpiti dal sisma di maggio 2012 l'art. 11, comma 7, DL n. 174/2012 ha previsto la possibilità di richiedere alle banche un finanziamento, della durata massima di 2 anni, assistito dalla garanzia dello Stato, al fine di effettuare il pagamento dei tributi, contributi e premi sospesi fino al 30.11.2012 nonché degli altri importi dovuti dall'1.12.2012 al 30.6.2013.

Con il DL n. 194/2012, tra i soggetti ammessi al finanziamento sono stati ricompresi, oltre ai titolari di reddito d'impresa, anche i lavoratori autonomi e gli imprenditori agricoli nonché i lavoratori dipendenti.

Ora la Finanziaria 2013, prevede un ampliamento della possibilità di richiesta del finanziamento a favore dei titolari di reddito di impresa, agli esercenti attività agricole e ai titolari di reddito di lavoro autonomo, che hanno sede operativa ovvero domicilio fiscale, nonché il proprio mercato di riferimento nei Comuni di cui al DM 1.6.2012, diversi da quelli che hanno i requisiti per accedere ai contributi ex art. 3, DL n. 74/2012 ovvero all'art. 3-bis, DL n. 95/2012 che possano dimostrare di aver subito un danno economico diretto, causalmente conseguente agli eventi sismici.

Il **danno economico** subito è dimostrato dalla sussistenza di almeno 2 delle seguenti 4 condizioni:

- **diminuzione del volume d'affari** nel periodo giugno – novembre 2012 rispetto al corrispondente periodo del 2011, **superiore almeno al 20%** rispetto alla variazione ISTAT dell'indice sul fatturato del settore produttivo di appartenenza o delle vendite o della produzione lorda vendibile registrato nello stesso periodo del 2012 rispetto al 2011;
- **riduzione di personale rispetto a quello occupato al 30.4.2012 o utilizzo di cassa integrazione;**
- **riduzione dei consumi per utenze** nel periodo giugno – novembre 2012, rispetto al corrispondente periodo del 2011, **superiore almeno al 20%** rispetto a quella media nazionale;

→ **riduzione dei costi variabili** (materie prime, provvigioni, semilavorati, prodotti destinati alla vendita) nel periodo giugno – novembre 2012, rispetto al corrispondente periodo del 2011.

Va evidenziato che:

- i pagamenti per i quali è possibile accedere al finanziamento sono quelli dovuti fino al 30.6.2013;
- al fine di accedere al finanziamento i soggetti interessati dovranno presentare:
  - al Presidente della Regione interessata (Emilia Romagna, Lombardia e Veneto) e alla banca finanziatrice l'autocertificazione attestante i requisiti richiesti;
  - all'Agenzia delle Entrate uno specifico modello, di cui una copia, con la relativa ricevuta di presentazione, dovrà essere inoltrata alla banca finanziatrice.

L'efficacia delle predette disposizioni è subordinata alla verifica della relativa compatibilità da parte dell'UE.

Il termine e le modalità di presentazione del modello saranno fissati dall'Agenzia delle Entrate con un apposito Provvedimento.

### **Tobin Tax**

*comma 515*

Viene introdotta un'**imposta sulle transazioni finanziarie** (c.d. Tobin tax), **non deducibile** ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, relativamente:

1. al **trasferimento di azioni ed altri strumenti finanziari partecipativi** ex art. 2346, comma 6, C.c., emessi da società residenti in Italia, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti a prescindere dalla residenza dell'emittente e al **trasferimento della proprietà di azioni per effetto della conversione di obbligazioni**.

Detta imposta, pari al **0,2%** (ridotta al 0,1% per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati):

- è applicata sul valore della transazione, rappresentato dal saldo netto delle transazioni regolate giornalmente e concluse nella stessa giornata da un medesimo soggetto, ovvero dal corrispettivo versato;
- è dovuta anche se la compravendita avviene al di fuori del territorio dello Stato, indipendentemente dallo Stato di residenza delle parti contraenti;
- **non è dovuta** se il trasferimento della proprietà avviene a seguito di successione o donazione, sulle operazioni di emissione e annullamento dei titoli azionari e degli strumenti finanziari partecipativi

nonché di conversione in azioni di nuova emissione e di acquisizione temporanea di titoli, sui trasferimenti della proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentati emesse da società aventi specifici requisiti.

**Per il 2013** l'imposta è stabilita nella misura dello **0,22%** (0,12% per i trasferimenti in mercati regolamentati);

2. alle **operazioni** (stipula del contratto, chiusura e negoziazione) **su strumenti finanziari derivati** (opzioni, futures, swap, ecc.) e su titoli che li rappresentano, nonché sui **contratti a termine**. In tal caso l'imposta è dovuta in **misura fissa**, differenziata a seconda della tipologia di strumento e del valore del contratto.

L'imposta:

- **non è applicabile** alle operazioni aventi quale controparte l'UE, la Banca Centrale Europea, le Banche centrali degli Stati UE e le Banche centrali e gli organismi che gestiscono le riserve ufficiali di altri Stati, ecc.;
- **va versata** dalla banca ovvero da altro soggetto che interviene nell'esecuzione dell'operazione relativamente alle compravendite di azioni, altri strumenti finanziari partecipativi e alle operazioni su strumenti finanziari derivati ovvero dal contribuente negli altri casi.

L'imposta dovuta in misura percentuale è applicabile alle **transazioni concluse a decorrere dall'1.3.2013** mentre quella in misura fissa alle **transazioni concluse dall'1.7.2013**.

Le modalità attuative della disposizione in esame sono demandate ad un apposito DM.

### ***Credito d'imposta PMI per ricerca e sviluppo***

*commi da 95 a 97*

La legge di stabilità istituisce per il 2013 un fondo destinato alla **ricerca e lo sviluppo delle piccole e medie imprese e per la riduzione del cuneo fiscale**.

Il credito d'imposta spetta alle imprese e reti d'impresa che:

- affidano predette attività a Università, Enti pubblici di ricerca o organismi di ricerca;

ovvero

- realizzano direttamente investimenti in ricerca e sviluppo.

I criteri e le modalità di concessione del credito saranno individuati con apposito decreto.

### **Detassazione premi incremento produttività**

*commi 481 e 482*

La legge di stabilità va a stanziare fondi per l'applicazione della detassazione di premi connessi all'incremento di produttività per gli anni dal 2013 al 2015.

In particolare sono stanziati:

- 950 milioni di euro per il 2013;
- 800 milioni di euro per il 2014;
- 200 milioni di euro per il 2015.

Le modalità attuative sono state definite da apposito DPCM emanato il 22 gennaio 2013.

In estrema sintesi il provvedimento prevede che le somme erogate a titolo di retribuzione di produttività sono soggette ad un'imposta sostitutiva del 10% fino ad Euro 2.500,00 per ciascun lavoratore dipendente.

Il limite di reddito di lavoro dipendente che non deve essere superato affinché il titolare possa fruire della tassazione di favore per il 2013 è stato innalzato da euro 30.000 ad euro 40.000 annue.

### **Riallineamento valori delle immobilizzazioni immateriali e della partecipazioni di controllo**

*commi da 502 a 505*

La legge di stabilità 2013 è intervenuta sugli effetti del c.d. "**riallineamento una tantum**" introdotto dal DL 6.7.2011 n. 98 (conv. L. 15.7.2011 n. 111).

L'art. 23 comma 12 del citato DL 98/2011 ha inserito nell'art. 15 del DL 185/2008 i co. 10-*bis* e 10-*ter* che prevedono:

- ✓ la possibilità di riallineare il maggior valore delle partecipazioni di controllo iscritte in bilancio a seguito delle operazioni di conferimento, fusione e scissione a titolo di **avviamento, marchi d'impresa** ed altre attività immateriali;
- ✓ la possibilità di riallineare il maggior valore delle partecipazioni di controllo acquisite nell'ambito di operazioni di **cessione di azienda** o di cessione di partecipazioni attribuiti ad avviamento, marchi di impresa e altre attività immateriali.

**L'esercizio di tale opzione implica il versamento dell'imposta sostitutiva del 16%.**

Nella prima versione della norma, il regime in commento si applicava alle operazioni effettuate entro il periodo di imposta in corso al 31.12.2010, avendo riguardo ai valori residui di avviamento, marchi d'impresa ed altre attività immateriali iscritti nel bilancio consolidato riferibile all'esercizio in corso al 31.12.2010. L'art. 20 del DL 6.12.2011 n. 201 (conv. L. 22.12.2011 n. 214) ha esteso il regime "*una tantum*" anche alle operazioni effettuate nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2011.

L'affrancamento consente di ottenere il riconoscimento ai fini fiscali dell'avviamento, dei marchi e delle altre attività immateriali "consolidate", il cui valore nel bilancio d'esercizio della società è espresso nell'ambito del valore della partecipazione di controllo.

Le novità introdotte dalla L. 228/2012 hanno sostanzialmente **rinviiato i benefici** previsti da tale regime.

A seguito delle modifiche normative in argomento, quindi:

- per il riallineamento relativo ad operazioni effettuate fino all'esercizio in corso al 31.12.2010, gli effetti decorrono dal periodo di imposta successivo a quello in corso al **31.12.2017**;
- gli effetti del riallineamento effettuato sulle operazioni del periodo di imposta in corso al 31.12.2011 decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al **31.12.2019**.

La Legge n.228/2012 elimina anche il versamento rateale dell'imposta sostitutiva del 16%. Essa dovrà quindi essere corrisposta all'Erario entro il termine del versamento del saldo delle imposte sui redditi riferite all'esercizio 2012. Pertanto, per i soggetti con l'esercizio coincidente con l'anno solare, l'imposta dovrà essere versata entro il **16.6.2013**.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento e porge cordiali saluti.

**LS LexJus Sinacta - Avvocati e Commercialisti Associati**